

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DENOZZA

Seduta del 18/02/2021

FATTO

Parte ricorrente espone:

- In data 04/01/2016 ha stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione;
- tale finanziamento è stato anticipatamente estinto in data 29/04/2020 in corrispondenza della rata n. 51/120 (pari a Euro 420,00 ciascuna);

Il cliente, dopo aver proposto reclamo, chiede il rimborso della somma di Euro 4.635,16 a titolo di oneri non maturati ed E 260,79 a titolo di rimborso delle commissioni di estinzione oltre interessi e rimborso delle spese legali.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che:

- il contratto di finanziamento stipulato dal cliente veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 51 con decorrenza 31/05/2020. In tale sede, restituiva al



- cliente la somma di € 119,37 a titolo di ratei non maturati (cfr. conteggio estintivo allegato dal ricorrente);
- in sede di riscontro al reclamo ha offerto al cliente la somma di € 450,00; tale rimborso è stato tuttavia rifiutato;
 - in merito alle richieste formulate dal cliente, le commissioni di intermediazione hanno natura *upfront*; sono state trattenute dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore creditizio per la remunerazione delle attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito; a comprova del pagamento effettuato in favore del mediatore, l'intermediario allega la fattura emessa e il bonifico disposto in data 08/04/2016 (cfr. allegati alle ctd);
 - le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso pro quota in quanto si tratta di oneri *upfront*, percepiti dalla banca a copertura di prestazioni relative all'attivazione del prestito;
 - la richiesta di rimborso delle spese di istruttoria appare certamente infondata in quanto si tratta di oneri con natura non ricorrente, relativi a costi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
 - per quanto riguarda le commissioni di gestione, esse sono state rimborsate al cliente in sede di conteggio estintivo, secondo i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, ovvero secondo il criterio di costo ammortizzato (IAS 39), per complessivi € 119,37; si è dichiarato disponibile a rimborsare l'ulteriore somma di € 450,00 calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*; tale importo non è stato accettato dal cliente;
 - per quanto concerne la richiesta di rimborso della penale di estinzione anticipata, essa è stata applicata in conformità con quanto disposto in contratto e con quanto prevede l'art. 125 sexies T.U.B. comma 2;
 - a proposito del rimborso delle spese legali, la richiesta appare certamente infondata in base all'ormai consolidato orientamento dell'Arbitro sul tema, in quanto la materia trattata non appare particolarmente complessa e considerato il carattere ormai seriale delle controversie sul tema.
 - Chiede la reiezione del ricorso, in subordine circoscrivere il rimborso a quanto già offerto e in ogni caso detrarre quanto già versato.

DIRITTO

Dalla documentazione allegata risulta che il finanziamento in esame è stato estinto a seguito del pagamento di 51 rate sulle 120 complessive sulla base del conteggio estintivo, con decorrenza dal 01/06/2020 (cfr. *liberatoria allegata al ricorso*):

Il contratto fornisce, in calce, evidenza della sottoscrizione dei soggetti a vario titolo intervenuti. Inoltre, l'intermediario ha prodotto copia del contratto di conferimento di incarico, da cui si evince che l'attività dell'intermediario intervenuto era limitata alla fase prodromica alla stipula del contratto (cfr. allegati alle ctd).

Il Collegio richiama anzitutto i principi generali applicabili al caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione dello stipendio: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero



svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *upfront* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato *recurring*. (3) l'importo da rimborsare deve essere determinato secondo un criterio proporzionale (4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

Va ricordato inoltre che sulle questioni oggetto del presente ricorso si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: *“se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”*. La Corte ha premesso che sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39¹ di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”*.

Inoltre, osservando il contesto di riferimento, la Corte ha affermato che *“..la direttiva 2008/48 .. mira a garantire un'elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”*.

Dal momento che:

- *“l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto” e;*
- *per evitare “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”;*
- *considerato anche che è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;*
- *avuto presente, infine, che “includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito” poiché “l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e che “nel caso di un rimborso anticipato .. il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione.. di un nuovo contratto di credito”.*



la Corte ha statuito che *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Successivamente nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ABF ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Deriva da quanto sopra che ai fini della risoluzione della presente controversia la distinzione tra costi *upfront* e costi *recurring*, nei termini in cui si è consolidata nella giurisprudenza dell’ABF, continua ad essere rilevante. La disciplina rispettivamente applicabile alle due fattispecie si distingue per il fatto che mentre i secondi sono soggetti al rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*, i primi sono anch’essi soggetti a rimborso, ma secondo il diverso criterio cui si è fatto or ora cenno.

Venendo ora alla Classificazione degli oneri di cui è stato chiesto nella specie il rimborso, sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi, vanno considerate *upfront* sia le Commissioni di attivazione che le Commissioni di intermediazione e le Spese di istruttoria. Parte ricorrente nella domanda indica anche le commissioni di gestione sebbene per la voce non chiede alcun rimborso (saldo zero), riconoscendo la restituzione fatta dall’intermediario secondo il criterio contrattuale previsto nel caso specifico, con rinvio al



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

piano di ammortamento. In proposito l'intermediario acclude comunque il piano di ammortamento sottoscritto dal cliente che prevede rata per rata l'importo della commissione rimborsabile in caso di estinzione (cfr all. 9 alle ctd).

Applicando allora ai detti costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 38.524,17	Tasso di interesse annuale	5,60%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	420,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,50%
Data di inizio del prestito	01/03/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,80%

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di Istruttoria (A)				350,00	Upfront	35,80%	125,30	0,00	125,30
Commissioni di attivazione (B)				705,60	Upfront	35,80%	252,61	0,00	252,61
Commissioni di intermediazione (F)				6.552,00	Upfront	35,80%	2.345,71	0,00	2.345,71
Totale				7.607,60					2.723,62

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo di cui in tabella è da arrotondare, in base alle vigenti disposizioni ABF a € 2.724,00

Con riferimento alla contestazione relativa all'illegittima applicazione della penale per l'estinzione del finanziamento in esame, si rileva che nel conteggio estintivo risulta un addebito a tale titolo di € 260,79, pari all'1% del capitale residuo al netto delle somme rimborsate al cliente (€ 26.079,49):

Il cliente ha eccepito, nel reclamo, il profilo della mancata allegazione dei costi direttamente sostenuti per l'estinzione anticipata.

L'intermediario sostiene di aver applicato la commissione secondo la previsione contrattuale che recepisce quanto disposto dall'art. 125 sexies TUB.

In effetti, nel caso in esame dalla documentazione prodotta risulta che la durata residua era superiore ad un anno e che per l'estinzione del prestito veniva rimborsato anticipatamente l'importo di € 26.342,68 a saldo di quanto dovuto; pertanto, in conformità della predetta norma, l'indennizzo addebitato, pari ad € 260,79 veniva quantificato entro il limite dell'1% dell'importo rimborsato in anticipo, come previsto in contratto. Alla luce anche della pronunzia del Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909 del 31/03/2020, la domanda del ricorrente non può essere accolta.

Non può essere infine accolta la domanda relativa al rimborso delle spese legali, non presente del resto nel reclamo, stante la natura del giudizio avanti all' ABF e la serialità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.724,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA